

(N. 2041-A)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE

istituita il 14 gennaio 1982

PER L'ESAME DI PROVVEDIMENTI RECANTI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DELL'ITALIA MERIDIONALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

*composta dai senatori: Ferrari-Aggradi, Presidente; Vignola e Calice,
Vice Presidenti; Parrino e Ulianich, Segretari; Bacicchi, Colella, D'Ame-
lio, D'Arezzo, Degola, De Vito, Di Marino, Fermariello, Fontanari, Ianna-
rone, Jannelli, Lapenta, Mancino, Manente Comunale, Modica, Mola,
Ottaviani, Pinto, Pittella, Rastrelli, Scardaccione, Sica e Tonutti*

(RELATORE COLELLA)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696,
recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di rico-
struzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980
e del febbraio 1981

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, di cui è all'esame dell'Assemblea il disegno di legge di conversione, reca misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio del 1981.

Le innovazioni introdotte sono intese ad abbreviare i tempi amministrativi necessari a dare corso all'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari nonché alle opere di riattazione: si prevede infatti l'utilizzo delle aperture di credito previste dall'articolo 15 della legge n. 219 del 1981, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito nella legge n. 187 del medesimo anno, attraverso il meccanismo delle anticipazioni.

Il sistema che si introduce renderà ancora più sollecita la erogazione delle somme liquide necessarie per il finanziamento dell'opera di ricostruzione. Gli oneri per interessi che ne deriveranno sono posti a carico del Fondo stabilito dall'articolo 3 della citata legge n. 219.

Il provvedimento, inoltre, dispone che la convenzione-tipo prevista dall'articolo 15 della più volte menzionata legge n. 219, che dovrà essere approvata dal Ministro del tesoro e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, disciplini altresì le modalità di erogazione dei contributi per la riattazione degli immobili di cui all'articolo 7 del già ricordato decreto-legge n. 57 del 1982. Con ciò si estende anche a tali contributi la disciplina delle aperture di credito e delle anticipazioni sulle stesse.

Gli oneri che deriveranno dalla introduzione del meccanismo delle anticipazioni sono posti a carico dell'attuale dotazione del Fondo per la ricostruzione; verranno iscritti, una volta quantificati, in aggiunta alla dotazione prevista dall'articolo 3 della legge n. 219, da parte della legge finanziaria per il 1984.

La Commissione ha ritenuto di non dover modificare il provvedimento introducendo emendamenti se non in materie strettamente connesse. Ha ritenuto pertanto di accogliere due emendamenti, uno presentato dal Governo, al terzo comma dell'articolo 1, e tendente a prorogare al 31 dicembre 1982 il termine del 31 luglio di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, onde permettere ai possessori dei buoni concessi con l'ordinanza n. 80 del Commissario straordinario per le zone terremotate di percepire i relativi contributi. Ha accolto altresì un emendamento presentato dal relatore, unitamente ai senatori D'Amelio, Mancino e Manente Comunale, istitutivo di un articolo aggiuntivo e tendente a convogliare i prestiti provenienti dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa verso l'azione di ricostruzione nelle zone terremotate, per una quota minima del 30 per cento del loro complessivo ammontare.

A seguito delle assicurazioni del Governo, che si è dichiarato pronto ad affrontare sollecitamente il problema, il senatore Fermariello ha ritirato un emendamento presentato al fine di prorogare sino al 31 dicembre 1983 i poteri dei Commissari straordinari del Governo nominati ai sensi della legge n. 219 (titolo VIII).

Il Governo ha dato infine assicurazione che alcuni specifici problemi, come quello relativo all'applicazione dell'articolo 64 della legge n. 219, potranno essere risolti in via interpretativa, senza ricorso a modifiche legislative.

Con tali premesse, la Commissione sottopone all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 2041, auspicandone la sollecita approvazione.

COLELLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Il rappresentante del Tesoro ha espresso l'assicurazione di fornire nel prosieguo dell'esame del provvedimento di conversione i dati relativi all'ammontare presumibile degli oneri derivanti dagli interessi sulle anticipazioni bancarie che discendono dal provvedimento e che dovranno essere determinati con la legge finanziaria per il 1984 al fine del reintegro del Fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al terzo comma dell'articolo 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982 ».

Art. 3-bis.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 3-bis. — A partire dal 1983 i prestiti concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa in valuta straniera con garanzia di cambio dello Stato italiano ai sensi della legge 30 novembre 1976, n. 796, dovranno essere destinati, per almeno il 30 per cento l'anno e per cinque anni, a iniziative ed opere riguardanti le zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Calabria ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 2 ottobre 1982.

Misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure dirette ad accelerare la erogazione dei fondi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate dagli eventi sismici della Campania e Basilicata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione delle unità immobiliari colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, le aperture di credito di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, sono utilizzate anche mediante anticipazioni agli aventi diritto.

Il decreto del Ministro del tesoro che approva la convenzione-tipo di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La convenzione-tipo disciplina anche l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Il saldo delle aperture di credito è imputato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. A tal fine, i comuni interessati ne danno comunicazione al CIPE, nell'ambito del programma complessivo di cui all'articolo 4 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219, ed il relativo importo è computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni.

Articolo 2.

Le disposizioni del precedente articolo 1 si applicano anche alle somme assegnate ai comuni interessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3.

Le somme eventualmente corrisposte a titolo di interesse, prelevate dal fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunte al fondo stesso ed iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica secondo le determinazioni che saranno assunte con la legge finanziaria per l'anno 1984.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1982.

PERTINI

SPADOLINI — SIGNORILE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA